

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Raffaele De Rosa  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 21 aprile 2010 n. 81.10

#### Protezione delle acque: a che punto siamo con l'elaborazione della legge cantonale di applicazione della legge federale?

Signori deputati,

di seguito rispondiamo alle domande che avete formulato nell'atto parlamentare menzionato a margine.

1. **Viste le misure intraprese in diversi Cantoni, quando è previsto in Ticino l'aggiornamento della propria legislazione sulla scia di quella federale? Dati il rischio di inquinamento, i problemi di completamento e/o di sostituzione/ rinnovo delle opere e le difficoltà per il loro finanziamento, il CdS ritiene prioritario tale settore?**

Alla fine dello scorso anno i preposti servizi cantonali hanno posto in consultazione interna un progetto di legge sulla gestione delle acque (LGA). Questa nuova legge mira principalmente a recepire e concretizzare a livello cantonale il principio della gestione integrata, che impone di coordinare tutti i provvedimenti volti a proteggere l'acqua, a utilizzarla o a proteggere dai pericoli che essa può generare, preservando nel limite del possibile il suo ciclo naturale e considerando il territorio circostante. In linea con questo principio, il progetto in consultazione prevede di riunire tutte le disposizioni cantonali che disciplinano la gestione delle acque e di abrogare nel contempo sei vigenti leggi cantonali. Alla consultazione interna, che si concluderà a fine marzo, farà seguito una consultazione di tutti gli enti pubblici e privati interessati. Il relativo messaggio governativo sarà licenziato indicativamente entro la fine del corrente anno.

Il settore della gestione delle acque è senz'altro ritenuto prioritario dallo scrivente Consiglio. Lo testimoniano non soltanto la Scheda n. 31, Area di intervento prioritario Energia, ambiente, territorio, delle Linee direttive e Piano finanziario 2012-2015 e la Scheda P6-Acqua del Piano direttore cantonale (alle quali si rimanda per semplicità) ma pure le ingenti risorse finanziarie riservate annualmente per questo settore. A questo riguardo basti rilevare che i sussidi erogati dal Cantone per la realizzazione delle necessarie opere di smaltimento delle acque ammontano mediamente a 6.5 milioni ogni anno.

2. **Come viene valutata la compatibilità della legge cantonale attuale con i disposti federali del '92?**

I disposti della legislazione federale sulla protezione delle acque sono in buona parte direttamente applicabili (si pensi ad esempio alle norme riguardanti i contenuti dei PGS oppure a quelle sui deflussi minimi) e per il resto attuati mediante vari atti normativi cantonali. Tra questi figurano, oltre alla Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA), pure la Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno

1994 (LAI), la Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002, la Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978 (LAS), la Legge regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi, e torrenti del 17 settembre 1928 e la Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005.

Nel complesso questo assetto normativo, pur risultando frammentato e in parte desueto, non contiene disposizioni che ostacolano o rallentano l'attuazione dei principi di protezione delle acque contenuti nella legge federale. Ne è una dimostrazione il fatto che nel nostro Cantone la qualità delle acque è, negli ultimi decenni, in costante miglioramento. Ciò non toglie che la revisione generale del diritto cantonale recentemente promossa dallo scrivente Consiglio (v. risposta precedente) appare giustificata ed auspicabile.

3. **Tenuto conto del fatto che la Confederazione mette l'accento sugli oneri futuri non più causati dagli investimenti di realizzazione (obiettivo della legge '72), ma pone per contro la priorità sui costi futuri (enormi) di manutenzione e rinnovo delle opere (la cui durata di vita è limitata se pensiamo in particolare all'elettronica ed all'impiantistica, mentre le opere di base e di genio civile conoscono una durata di vita ben più lunga), è intenzione del CdS sensibilizzare i proprietari di impianti (Consorzi e/o Comuni) affinché si possano dotare di uno strumento appropriato per affrontare in modo efficace e moderno gli aspetti sollevati dal documento "Financement de l'assainissement. Directive concernant le financement de l'assainissement au niveau des Communes et de leurs groupements", del 03-1994, redatto da VSA - ORED, per conto della Confederazione)?**

Lo strumento indicato per una corretta attuazione delle summenzionate direttive è il PGS. Quest'ultimo rappresenta a livello locale l'unico strumento pianificatorio atto a disciplinare lo smaltimento delle acque e costituisce di conseguenza il fondamento di qualsiasi intervento di attuazione dei principi di protezione sanciti dal diritto federale. Il suo contenuto e la sua portata sono disciplinati direttamente dall'Ordinanza sulla protezione delle acque (art. 5) e risultano ulteriormente chiariti da varie direttive di rango federale. Esso deve contenere obbligatoriamente un piano finanziario che indichi priorità degli interventi, costi e tempistiche di realizzazione.

A livello cantonale l'esistenza del piano finanziario viene verificata nell'ambito dell'approvazione di ogni PGS da parte dei servizi dipartimentali, ai quali compete pure la vigilanza sulla sua attuazione. In simili circostanze non appaiono necessarie né opportune ulteriori direttive a livello cantonale.

4. **Il documento sopramenzionato è stato fatto proprio da tutti i Cantoni e dall'Associazione dei Comuni Svizzeri, perché trasparente, chiaro e basato su dati oggettivi. In questo modo esso assicura il finanziamento a medio e lungo termine delle varie componenti delle canalizzazioni, ed assicura l'applicazione corretta del principio di causalità enunciato nella Legge federale. Come valuta il CdS tale documento di riferimento? L'attuale principio basato sul valore di stima in vigore nella Legge cantonale attuale non appare in flagrante conflitto con il principio di causalità sancito a livello federale?**

Per il finanziamento degli impianti di trattamento delle acque, la legge federale, limitandosi a fissare l'obbligo di partecipazione degli utenti e a ribadire il principio della causalità (chi inquina paga), lascia ai Cantoni un ampio margine di manovra. In questo contesto, la LALIA ha istituito un sistema di emolumenti sostanzialmente strutturato sulla base di tre diverse tipologie di costi:

- i costi di costruzione,
- i costi di manutenzione ed
- i costi di esercizio.

Per quanto attiene al finanziamento dei costi di costruzione, la soluzione adottata nel nostro Cantone si distanzia, almeno in parte, dal modello maggiormente in uso nel resto della Svizzera (quello elaborato dall'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, ASTEA, che prevede l'utilizzo degli ordinari contributi di miglioria) e, seguendo ragioni "d'ordine pratico", prevede un contributo sui generis, denominato, appunto, contributo di costruzione

(v. Rapporto 13 marzo 1975 della Commissione speciale per la nuova LALIA). Secondo gli art. 96 e seguenti LALIA questo contributo deve essere calcolato in base al valore di stima della proprietà del contribuente e serve al finanziamento delle spese necessarie per la costruzione dell'intera rete delle canalizzazioni comunali e per la partecipazione a quelle degli impianti consortili (art. 96 cpv. 2; cfr. Messaggio 2 luglio 1993 concernente la modifica dell'art. 99 LALIA).

Oltre ai contributi di costruzione, per il finanziamento degli impianti di trattamento delle acque la LALIA prevede l'erogazione di sussidi cantonali (art. 116 e 117) nonché il prelievo di una tassa d'uso (art. 110).

Essa contempla pure la percezione una tantum, da parte dei comuni, di una tassa d'allacciamento (art. 109), dovuta al momento del raccordo di un fondo alla rete pubblica delle canalizzazioni. Tale tassa, tuttavia, come voluto dal legislatore, non è finalizzata al finanziamento delle opere, ma è una tassa in senso stretto che costituisce "un compenso dovuto all'ente pubblico dal privato per un'attività amministrativa del primo a favore del secondo" (v. Rapporto della Commissione speciale per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 ottobre 1971 e relative ordinanze del 13 marzo 1975, 1968 R - Opere sociali).

Questo sistema di finanziamento è stato più volte oggetto di verifiche da parte dei Tribunali aditi nell'ambito di procedure ricorsuali avviate contro singoli tributi. In tale contesto nelle norme in questione non è mai stata ravvisata una violazione del principio di causalità.

Nell'ambito dell'elaborazione del progetto di legge menzionato nella prima risposta è stata comunque valutata l'ipotesi di allineare il vigente modello di finanziamento (incentrato sul contributo di costruzione) a quello proposto dall'Associazione svizzera dei professionisti della depurazione delle acque (VSA) con la "Direttiva riguardante il finanziamento dello smaltimento delle acque a livello comunale", che - come già accennato - contempla sostanzialmente il prelievo di un cosiddetto contributo di miglora. In questo contesto, dopo i necessari approfondimenti, non è apparso opportuno apportare dei cambiamenti di impostazione. Gli elementi che hanno pesato maggiormente in questa valutazione sono l'ampia diffusione del modello basato sull'art. 96 LALIA (circa l'80% della popolazione del Cantone ne risulta toccata) nonché le difficoltà pratiche e giuridiche legate alla modifica del sistema impositivo (a questo riguardo basti rilevare che se la quasi totalità dei comuni ha già prelevato uno o più contributi provvisori, nessuno di essi ha già completato la procedura con la percezione di contributi definitivi). Di conseguenza, per quanto attiene ai contributi dei privati, il progetto di legge riprende sostanzialmente le disposizioni in vigore, apportando tuttavia delle puntuali modifiche.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2,5 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella